

**Riflessioni sull'accordo Asmel-LexCapital ad un anno di distanza dalla sua stipula  
con esame delle sentenze TAR Milano n. 2825 e 2852/2023 e Consiglio Stato n. 2693 e 2694/2024**

1. In data 9 maggio 2023 Asmel (soggetto giuridico privato costituito nella forma dell'associazione senza scopo di lucro che annovera fra i propri soci un considerevole numero di enti locali) diffondeva un comunicato stampa intitolato “*Firmato l'accordo tra Asmel e LexCapital*” e dall'emblematico sottotitolo “*Gli enti soci Asmel possono far valere i propri diritti in tribunale senza spese e rischi grazie all'accordo*”.

Asmel rendeva noto in tal modo (e merita ritrascriverne fedelmente il testo) di aver “*firmato l'accordo con LexCapital, la start-up innovativa e società benefit che opera come litigation funder, garantendo agli oltre 4.100 enti locali soci di abbattere le spese legali cedendo a LexCapital il diritto litigioso per i contenziosi attivi e, in alcuni casi, anche passivi. LexCapital agirà in giudizio al posto dell'ente, che non pagherà alcun onere per il servizio ottenuto. In caso di vittoria, la maggior parte dei proventi andrà al comune e solo la rimanente parte spetterà a LexCapital.*

*«Il finanziamento del contenzioso a cura di un privato competente, rappresenta una formula innovativa che vogliamo diffondere tra i Comuni soci - dice Francesco Pinto, Segretario Generale di Asmel - perché siano assistiti, a costo zero, nelle aule giudiziarie e possano invertire un trend storico contrassegnato da tassi di soccombenza in giudizio troppo alti».*

*Questo accordo permetterà ai comuni italiani soci Asmel di stare alla larga dai tribunali facendo però valere i propri diritti senza spese e rischi. Tale accordo va incontro soprattutto alle esigenze degli enti più piccoli che spesso per mancanza di fondi rinunciano a tutelare in giudizio i propri interessi, specialmente verso realtà più strutturate come imprese di grandi dimensioni e intermediari bancari e assicurativi.*

*«A volte, avviare un contenzioso può essere eccessivamente oneroso e complesso, specialmente se dall'altra parte ci sono imprese di grandi dimensioni e intermediari bancari e assicurativi - aggiunge Giuseppe Farchione, Chief operating officer di LexCapital -. L'accordo con Asmel ci permetterà di offrire ai suoi associati supporto tecnico e legale in maniera gratuita, attraverso il litigation funding, già in voga negli Stati Uniti e sbarcato da poco anche in Europa».*

2. Con ‘litigation funding’ si indica un contratto atipico aleatorio di derivazione anglosassone finalizzato alla gestione della tutela giurisdizionale da parte di un soggetto terzo che si accolla tutti i relativi oneri, remunerandosi con l'eventuale e positivo esito del giudizio (integrando una sorta, quindi, di ‘patto quota lite’). A tal fine decisiva risulta quindi la ‘selezione’ delle liti, finanziata da veri e propri ‘investitori’ internazionali sulla scorta o comunque anche sviluppando (per quanto è dato apprendere al riguardo) piattaforme con algoritmo proprietario (come nel caso LexCapital) finalizzate ad una sorta di ‘giustizia predittiva’.

Da recenti articoli apparsi sulla stampa specializzata nazionale (anche in connessione al contenzioso di seguito descritto) si è del resto appreso del crescente interesse di fondi internazionali che operano in questo ambito per il ‘mercato italiano’, in ragione degli elementi definiti (eufemisticamente) ‘ostativi’ in Italia alla promozione dei giudizi e comunque alla tutela dei propri diritti in sede contenzioso-giurisdizionale da parte dei diretti interessati.

Tale contratto atipico aleatorio, si presume per l'attività lobbistica dei predetti 'investitori', è attualmente oggetto di una proposta di direttiva nell'ambito dell'Unione Europea.

Il tema che la vicenda Asmel-LexCapital ha consentito ed anzi impone di mettere a fuoco inerisce quindi la, per contro, tutt'altro che scontata diretta applicabilità di tale contratto atipico aleatorio nel nostro ordinamento e l'inadeguatezza di simile approccio economicistico (concepito e gestito nella logica dei grandi investitori privati, 'sbarcati' del resto anche in Italia) che, se applicabile al settore privato, non può viceversa che mostrare tutti i suoi limiti nell'ambito della tutela giurisdizionale degli interessi pubblici.

E ciò a maggior ragione ove si consideri che detto schema negoziale pare (dato che, come di seguito esposto, allo stato non è ancora dato conoscere l'esatto testo di tale e pur pubblicizzato 'accordo') essere stato nel caso promosso da Asmel prescindendo da alcuna previa ed adeguata valutazione della sua compatibilità con le fonti che disciplinano la materia dell'affidamento di incarichi a tutela della p.a. in sede giudiziale.

**3.** In ragione dell'evidente criticità di simile iniziativa il sopra trascritto comunicato Asmel veniva del resto e prontamente ripreso dal quotidiano 'Il Dubbio' che, in data 10 maggio 2023, dava spazio ad un'intervista al Presidente del CNF, Francesco Greco che, fra l'altro, rilevava l'inverso infelice coincidenza temporale di simile comunicato, diffuso pochissimi giorni dopo la pubblicazione in G.U. (avvenuta infatti il 5 maggio 2023) della novella (L. 21 aprile 2023, n. 49) in tema di equo compenso. Come noto, infatti, l' "*Ambito di applicazione*" della novella annovera espressamente fra i cosiddetti 'contraenti forti' diretti destinatari di tale disciplina speciale (al terzo comma dell'art. 2) la p.a. e le società disciplinate dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. delle società a partecipazione pubblica).

Superfluo ricordare al riguardo come trattasi di novella a lungo invocata dalle componenti istituzionali ed associative più attive e consapevoli del foro italiano e, più in generale, dall'intero mondo delle professioni, avvilito da compensi sempre meno proporzionati al valore delle prestazioni e purtroppo divenuti diffusi anche nell'ambito degli incarichi conferiti dalla p.a.. Novella, peraltro, non solo di difficile applicazione in sé, ma in ogni caso da subito fatta oggetto di notevoli 'resistenze' manifestatesi da ultimo in prese di posizione volte non solo, de iure condito, a limitarne la portata applicativa (teorizzando in particolare la non applicabilità della stessa al c.d. nuovo codice dei contratti pubblici, nell'ambito del dibattito effettivamente sorto circa il coordinamento delle due fonti speciali, L. 49/2023 e D.Lgs. 36/2023), ma addirittura, de iure condendo, a chiedere a meno di un anno dalla sua pubblicazione interventi per limitarne la portata innovativa (così Anac con la 'nota' inviata alla Cabina di Regia per reiterare la richiesta di un 'urgente' intervento del legislatore al riguardo, pubblicata sul sito dell'Autorità il 23 aprile u.s.).

**4.** Lo stupore, se non la costernazione, per l'accordo annunciato da Asmel ha del resto determinato l'immediata reazione e la preoccupata presa di posizione non solo del CNF, ma anche dell'ulteriore principale istituzione forense (OCF), nonché delle principali associazioni (fra cui la nostra Unione, nonché l'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici) che operano a livello nazionale nel ramo del diritto amministrativo.

Prese di posizione assolutamente attuali, oltre che infine avvalorate dalle pronunce del G.A. (chiamato ad occuparsi della vicenda, come di seguito esposto) atteso che:

a) l'OCF, pur con doveroso "*approccio pragmatico di salvaguardia dei diritti e di contestuale sviluppo dell'attività professionale*" ha da subito (con comunicato stampa del 18 maggio 2023) richiamato l'attenzione

sulla necessità di *“una valutazione approfondita delle dinamiche - sostanziali, processuali e valoriali”* di uno schema contrattuale *“che richiama un istituto negoziale atipico già ampiamente diffuso in sede internazionale: la cessione dei propri diritti litigiosi a una terza parte (il c.d. finanziatore) che facendosi carico degli eventuali costi di soccombenza legale in giudizio, si offre di gestire tutta la fase giudiziale in cambio di una quota sul credito conseguito in caso di vittoria”*; il tutto ritenendo si imponga *“vigilare con rigore per assicurare che, nel rapporto con gli avvocati affidatari degli incarichi, sia rispettata la nuova legge sull’equo compenso, proprio per impedirne ogni forma di elusione (...)”* e ciò ancor più qualora il committente, ossia l’ente finanziato nella controversia legale, sia una Pubblica Amministrazione *“poiché, in questo caso, non sarà sufficiente la sola verifica del rispetto delle norme sull’equo compenso, ma anche della rigida applicazione dei principi costituzionali di equilibrio di bilancio, buon andamento e imparzialità.”*;

b) la nostra UNAA, pur riservandosi parimenti ed anch’essa *“un adeguato approfondimento”*, ha a sua volta da subito rilevato, se pur al buio degli atti (con comunicato del Consiglio direttivo nazionale datato 11 maggio 2023) come, in precisa ragione della natura di enti pubblici degli associati di Asmel, fosse *“il caso di ricordare che a tali enti è attribuita per legge la cura degli interessi pubblici: la loro intera attività, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi, è funzionale alla tutela degli interessi pubblici loro affidati. La difesa in giudizio delle ragioni degli enti pubblici è strettamente legata alla funzione loro attribuita (che non cessa al momento dell’instaurazione del contenzioso). Rientra dunque tra i compiti di ogni ente pubblico valutare se e come tutelarsi in giudizio avvalendosi dei propri legali interni o individuando un legale esterno di propria fiducia.”*; il tutto per osservare, quindi, come lasci *“sconcertati leggere che “LexCapital agirà in giudizio al posto dell’ente”* atteso che *“È francamente imbarazzante che un ente pubblico possa pensare di abdicare alle proprie scelte defensionali per far valere da altri i propri diritti in cambio di una compartecipazione ad eventuali proventi”* e quindi concludere nel senso che *“il tema non è affatto quello della scelta del legale. Ci si muove invece nell’ottica - completamente diversa - della cessione a privati di propri compiti, visti soltanto sotto il profilo dell’utilità economica e non delle scelte e delle responsabilità ad essi connesse”*;

c) negli stessi giorni UNAEP, nell’assumere presa di posizione sostanzialmente analoga con comunicato del Vicepresidente Andrea Magnanelli, ha, in più, investito anche la mancanza di funzionalità e di utilità pubblica del tutto (LexCapital, infatti potrebbe acquisire solo la parte cosiddetta *“redditizia del contenzioso”*, con relativo guadagno) e sottolineato quindi anch’essa come si impongano riflessioni ben più ampie, generali e di sistema, su simile eventuale modo di gestire gli interessi degli enti pubblici, atteso che quanto in gioco pare, sotto ulteriore profilo, andare ben al di là del tema dell’equo compenso per cui, in ultima analisi e come appunto ed acutamente rilevato (e non solo da tale associazione specialistica, ma da più parti), se ci trovasse in udienza contro un avvocato incaricato da LexCapital la questione potrebbe non limitarsi affatto al suo compenso, investendo la validità (o nullità) del suo stesso mandato difensivo.

5. E’ quindi in precisa ragione di quanto sin qui esposto che l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi ed i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Milano e di Brescia nell’ambito delle loro prerogative istituzionali hanno formulato ad Asmel istanza di accesso agli atti per acquisire: copia dell’elenco dei Comuni o di altre p.a. aderenti ad Asmel e degli atti convenzionali, comunque denominati, con cui i predetti Comuni e le predette PP.AA. hanno aderito ad ASMEL; copia del suddetto accordo con Lex Capital, ivi inclusi i relativi

atti/provvedimenti di approvazione; copia di ogni atto attuativo del predetto accordo, ivi inclusi gli atti/contratti di cessione dei diritti litigiosi eventualmente intercorsi tra Asmel ed i soci ad essa aderenti e LexCapital (comprensivi di ogni documento allegato o richiamato, dei mandati alle liti conferiti sulla base degli atti/contratti di cessione sopra menzionati e delle contabili dei pagamenti effettuati quale corrispettivo delle cessioni dei diritti litigiosi, nonché a titolo di remunerazione per le attività di difesa giudiziaria o extragiudiziaria).

Stante il mancato rilascio della documentazione richiesta ed il formarsi del silenzio rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 241/1990, l'ULOF e gli Ordini di Milano e Brescia hanno azionato il relativo rito speciale e quindi proposto ricorso al TAR Milano per l'ostensione degli atti richiesti; in detto giudizio è peraltro intervenuto ad adiuvandum il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Stesso ha fatto, con separato percorso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

I due ricorsi sono stati entrambi discussi e trattenuti in decisione all'udienza camerale del 21 novembre 2023. Con le sentenze n. 2825 e 2852, pubblicate il 28-29 novembre 2023, il TAR Milano, Sez. II, ha accolto i ricorsi condannando Asmel al rilascio della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

**6.** Merita soffermarsi sul contenere e quindi richiamare le principali statuizioni di dette pronunce atteso che in tale primo grado di giudizio sia Asmel, sia LexCapital si sono costituite e per opporsi alla richiesta di ostensione hanno entrambe sostenuto, in estrema sintesi:

- sul piano 'soggettivo' la natura privata di Asmel, nonché dell'accordo intercorso fra detta associazione e LexCapital, con conseguente non assoggettabilità dello stesso alla disciplina dell'accesso agli atti; il tutto con evidente minimizzazione della portata dell'accordo (in precedenza enfatizzato) ed, in ogni caso, obliterazione degli interessi pubblici in gioco;

- sul piano 'oggettivo', la carenza di adeguato interesse al riguardo in capo agli Ordini degli avvocati esorbitando il tutto dalle competenze dai medesimi invocate e di cui anche alla novella dell'equo compenso.

Per sostenere simili tesi la difesa di Asmel ha peraltro richiamato in giudizio una serie di pronunce della Corte di Cassazione che hanno statuito come un'associazione di enti pubblici non abbia necessariamente natura pubblicistica, ma possa essere o comunque restare un soggetto di diritto privato (fra cui, per rilevanza, Cassazione, Sezioni Unite n. 10244/2021). Pronunce dalle statuizioni in sé condivisibili, ma, come eccepito dalle difese degli Ordini in giudizio, nel caso in toto inconferenti.

**7.** Il TAR Milano, nel fare proprie le tesi degli Ordini ricorrenti, ha infatti ed espressamente rilevato (e con motivazione che merita quindi almeno in parte ritrascrivere) come *“Tali sentenze - che il Collegio peraltro condivide - non appaiono però pertinenti nel caso di specie, dove non si discute della natura pubblica o privata di ASMEL ma del carattere oggettivamente di pubblico interesse dell'attività di cessione, ad un soggetto privato, di diritti soggettivi che sono in capo ad Amministrazioni Pubbliche quali sono i Comuni (ed, infatti, la sentenza delle Sezioni Unite depositata dalla resistente non attiene ad una controversia in materia di accesso agli atti ma ad una fattispecie radicalmente differente).*

*Gli Ordini Professionali degli Avvocati appaiono poi titolari di situazioni giuridiche differenziate, oltre che concrete ed attuali, che consentono l'accesso ai documenti di cui è causa.*

*Questi ultimi, giova ancora ricordare, attengono ad un accordo quadro per la gestione dei diritti litigiosi degli Enti Locali, che cederanno i diritti stessi alla società benefit che ne curerà la gestione contenziosa e che dividerà con gli Enti Locali cedenti gli eventuali proventi derivanti dalla gestione stessa. E' quindi evidente che l'accordo pone senza dubbio il problema della scelta dei difensori da parte della società benefit cessionaria e della loro successiva remunerazione. Gli Ordini professionali, quale enti esponenziale della categoria, hanno certamente interesse alla visione dei documenti, per la verifica del rispetto delle norme che presiedono all'attività professionale ed alla sua remunerazione nel rispetto della legge n. 49 del 2023."*

L'esordio motivazionale in diritto delle pronunce del TAR Milano, del resto, conforta ancor più ove si consideri che ha ben colto la rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in gioco su cui hanno fatto leva gli Ordini ricorrenti. In esse infatti si afferma:

*"Innanzitutto appare incontrovertibile che ASMEL deve reputarsi, quantomeno nella presente fattispecie, soggetta all'applicazione della legge n. 241 del 1990. L'art. 22, comma 1, lettera e), di questa legge comprende nella nozione di "pubblica amministrazione" anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. L'attività che può essere oggetto di accesso è quindi ogni attività finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico (e sia di conseguenza a questo legata da un nesso di strumentalità), ancorché posta in essere da soggetti di diritto privato, e ancorché non costituisca diretta gestione di un pubblico servizio. Insomma, la normativa di cui sopra è sempre stata interpretata nel senso che, in base ad essa, la nozione di "pubblica amministrazione" è più ampia di quella di altri settori dell'ordinamento – come quello dei contratti pubblici ad esempio – essendo sufficiente che l'attività svolta sia oggettivamente di "pubblico interesse" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4923/2013; TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 3718/2023 e TAR Puglia, Lecce, Sezione II, sentenza n. 219/2021, oltre a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2005). Il legame funzionale fra attività e interesse pubblico rende infatti applicabile a questa i principi di trasparenza e imparzialità, e ciò nonostante, come detto, questa stessa attività sia posta in essere da soggetti formalmente privati (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 28 giugno 2016 n. 13). Viene dunque in rilievo la nozione <<dinamica>> e <<funzionale>> di pubblica amministrazione, nozione che amplia e restringe il concetto di ente pubblico a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato.*

*Ciò precisato, va ora osservato che ASMEL, pur essendo una associazione (quindi un soggetto formalmente privato) è formata da un notevole numero di Comuni ed esercita un'attività di promozione e valorizzazione delle funzioni proprie di questi ultimi. Inoltre, l'eventuale cessione di diritti e di crediti dei Comuni a favore di una società benefit, secondo il già ricordato modello contrattuale del "litigation funding", non è una mera attività di diritto privato, risolvendosi al contrario nella scelta di un contraente della Pubblica Amministrazione (il c.d. funder), che provvederà alla gestione del contenzioso quale cessionario dei diritti già in capo agli Enti Locali cedenti.*

*L'accordo quadro attiene quindi alla gestione dei diritti degli Enti Locali nella loro fase contenziosa e tale attività non può non essere ritenuta di pubblico interesse.*

Nelle pronunce di primo grado, cui per il resto si rinvia, sono state altresì respinte le tesi difensive Asmel e LexCapital secondo cui l'accordo quadro avrebbe in realtà un carattere di 'mera collaborazione', non ponendo alcun obbligo in capo agli Enti Locali (per cui sarà la società 'benefit' a scegliere gli avvocati per i futuri contenziosi ed a pagare gli stessi e ciò nell'asserito rispetto della legge professionale); il tutto con connesso corollario per cui gli Ordini non avrebbero quindi alcun interesse concreto ed attuale all'ostensione ed anzi la loro richiesta avrebbe un carattere *"meramente esplorativo"*.

Nel respingere anche dette ultime argomentazioni il Giudice di primo grado ha, fra l'altro, richiamato proprio quanto per contro evidenziato da ULOF e dagli Ordini (e di cui sopra al punto 4) circa la *"vasta eco sulla stampa specializzata"* del comunicato Asmel, che oltretutto *"ha indotto la società LexCapital a scrivere al Direttore del giornale "Il Dubbio" e questo a conferma della rilevanza della questione"*, ribadendo e statuendo, in sintesi finale, che *"Nel caso di specie sussiste senza dubbio un legame fra l'interesse degli Ordini professionali e il contenuto di un accordo sulla gestione del contenzioso da parte degli Enti Locali."*

**8.** Come noto, però, le pronunce del TAR Milano sono state appellate da Asmel che si è così ed infine sottratta all'ordine impartito. Previa costituzione in appello degli Ordini già ricorrenti o intervenienti, con LexCapital stavolta contumace, i due giudizi di secondo grado, discussi e trattenuti in decisione all'udienza camerale del 29 febbraio 2024, sono stati decisi con le sentenze Consiglio Stato, Sez. III, n. 2693 e 2694, pubblicate il 20 marzo 2024, che hanno respinto gli appelli e confermato la condanna di Asmel al rilascio della documentazione richiesta.

In buona sostanza, l'appellante Asmel ha riprodotto in chiave di censure delle sentenze TAR le tesi invocate in primo grado sostenendo:

- sotto il profilo 'oggettivo' (corrispondente al primo motivo dell'appello) che l'accordo di cui è stata chiesta l'ostensione non inerbirebbe la cura di alcun pubblico interesse dato che Asmel non persegue alcuna finalità di interesse generale, non esercita poteri pubblici, non riceve alcun finanziamento statale e non è soggetta a controlli. L'accordo, infatti e secondo Asmel (come sintetizzato dal Giudice di secondo grado), *"sarebbe stato sottoscritto, quindi, unicamente per soddisfare una finalità statutaria di natura chiaramente privatistica, ovvero garantire agli enti le migliori condizioni contrattuali in un mercato libero e concorrenziale."*;

- sotto il profilo 'soggettivo' (corrispondente al secondo motivo dell'appello) e pure integrando le tesi di primo grado, l'appellante Asmel ha sostenuto, fra l'altro, che i Consigli dell'Ordine non sarebbero legittimati ad intervenire in forza della disciplina sull'equo compenso per carenza dei (noti) requisiti di legge dell'attualità e concreta dell'interesse azionato, da escludere nel caso ove si consideri (si riporta anche in punto felice sintesi della sentenza) che *"l'accordo non riguarderebbe il singolo incarico professionale e non avrebbe a oggetto i relativi compensi"*, per cui *"Ne discenderebbe che l'interesse all'ostensione degli atti reclamati, risulterebbe, al momento, solo ipotetico ed eventuale e, in ogni caso, non riferibile all'accordo, ma semmai ai singoli mandati conferiti ai legali di fiducia. Gli Ordini, inoltre, non avrebbero alcun potere di verifica e controllo nei confronti di ASMEL e di LexCapital."*

Le sentenze TAR Milano sono state peraltro ed infine gravate perché non considererebbero che l'accordo quadro *"conterebbe informazioni riservate, in quanto attinenti alle strategie commerciali della LexCapital,*

*che, quindi, anche per questa ragione, non sarebbe ostensibile”* (così ancora la sintesi delle tesi dell’appellante Asmel in sentenze).

**9.** A fronte di simile ‘armamentario’ Asmel risulta quindi ancor più significativo che il Giudice di secondo grado abbia per contro confermato le pronunce del TAR Milano e respinto gli appelli. E ciò con motivazione che se pur in parte ‘laconica’ (rispetto al complessivo contenere ed agli atti scambiati dalle parti in giudizio) è tanto chiara, quanto appunto rilevante.

Al di là di pur in sé interessanti questioni in tema probatorio, le sentenze, nel merito delle questioni poste, hanno infatti definitivamente statuito nel senso che (incontestata in sé la natura privatistica di Asmel e richiamata la nota previsione, relativa appunto ai soggetti privati, di cui all’art. 22, comma 1, lett. e/, della L. 241/1990, che ammette l’accesso agli atti “... *limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*” - così Cons. Stato, A. P., 28/6/2016, n. 13) “*Ai fini del decidere occorre, quindi, stabilire se l’attività posta in essere da ASMEL, nel sottoscrivere, con LexCapital, l’accordo quadro di cui è stata chiesta l’ostensione, rientri o meno fra quelle di pubblico interesse. La risposta non può che essere positiva. E invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, <<l’eventuale cessione di diritti e di crediti dei Comuni a favore di una società benefit, secondo il già ricordato modello contrattuale del “litigation funding”, non è una mera attività di diritto privato, risolvendosi al contrario nella scelta di un contraente della Pubblica Amministrazione (il c.d. funder), che provvederà alla gestione del contenzioso quale cessionario dei diritti già in capo agli Enti Locali cedenti>>, scelta che, peraltro, lo si osserva incidentalmente, avviene attraverso un meccanismo di dubbia legittimità, in quanto opera in deroga a tutta la disciplina sull’evidenza pubblica.”.*

Tale ultimo passaggio, per quanto appunto ‘laconico’, arricchisce e rafforza il richiamo agli interessi pubblici in gioco. Il medesimo Consiglio di Stato, del resto, nell’osservare che è irrilevante che “*l’opzione di avvalersi dei servizi della LexCapital sia, come sostiene l’appellante, facoltativa per gli enti associati*” afferma che ciò che viceversa rileva “*è che, laddove questi ultimi decidano di affidare a detta società il loro contenzioso, sulla base del menzionato accordo quadro, questo costituirà la fonte della disciplina del rapporto. E’ evidente, quindi, come nella fattispecie sussistano tutti i presupposti per ritenere che l’attività posta in essere da ASMEL con la sottoscrizione dell’accordo in parola, risulti connotata da profili di pubblico interesse.”.*

**10.** Se la vicenda dell’accordo Asmel-LexCapital in sé non può ancora dirsi conclusa, dato che ad oggi (e nonostante iniziali ed informali rassicurazioni al riguardo) Asmel non ha ancora ottemperato alle sentenze (per cui non può allo stato escludersi un ulteriore sviluppo del contenzioso sin qui descritto per dare effettività alle pronunce resa dal G.A.), la medesima, ha assunto un valore ‘emblematico’ e suscettibile di portata generale atteso che le sopra trascritte e rilevanti statuizioni del G.A.:

- hanno attribuito il giusto riconoscimento agli Ordini ed alle loro Unioni, quali referenti istituzionali legittimati appunto ad agire a tutela dell’avvocatura;
- sono state assunte sul presupposto (anche espresso) delle implicazioni sostanziali e degli interessi messi in gioco da uno schema contrattuale tanto diffuso in sede internazionale, quanto problematico se acriticamente trasferito nel nostro ordinamento e se rapportato appunto alla natura pubblica degli stessi;

- risultano applicabili a qualsivoglia contratto con cui soggetti pubblici individuino un soggetto/‘funder’ che finisca con l’interporsi nel procedimento (che dovrebbe peraltro essere improntato alla fiduciarità, oltre che al rispetto delle fonti della materia) di scelta del legale cui affidare la tutela degli interessi pubblici in giudizio. Il tutto, peraltro, nel defatigante sforzo di tutelare la nostra professionalità, troppo spesso compressa e non adeguatamente considerata e remunerata e, da ultimo, di dare effettività alla disciplina dell’equo compenso, sforzo cui peraltro non sono chiamate solo le istituzioni forensi che ci rappresentano, dato che richiede, per poter essere minimamente efficace, identità di intenti e sinergia con le componenti associative e specialistiche del foro.

7 maggio 2024

avv. Fiorenzo Bertuzzi